

## **Direzione Legislazione Opere Pubbliche**

**Principali novità normative  
e giurisprudenziali**

**20 ottobre 2025 – 24 ottobre 2025**

## PROVVEDIMENTI E ATTI NORMATIVI

\*\*\*\*\*

### **SOCCORSO ISTRUTTORIO: IL MIT CHIARISCE I LIMITI TEMPORALI DELL'ART. 101 DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI**

Con il parere n. 3705 del 2 ottobre 2025, il MIT si è espresso sull'interpretazione dell'art. 101, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, relativo al soccorso istruttorio.

In particolare, è stato richiesto come debba essere intesa la locuzione *“Fino al giorno fissato per la loro apertura”* contenuta nel comma 4, ovvero se essa si riferisca al giorno della prima seduta di gara, oppure all'apertura della singola offerta tecnica o economica del concorrente che abbia chiesto la rettifica di un errore materiale dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

La risposta del MIT ha evidenziato che il cosiddetto *soccorso correttivo* può riguardare esclusivamente errori materiali presenti nell'offerta tecnica o economica, e che tale istituto deve essere coordinato con le funzionalità della piattaforma digitale di approvvigionamento (PDA). La rettifica può quindi essere ammessa fino all'apertura delle offerte tecniche o economiche, purché la piattaforma consenta tale facoltà garantendo l'anonimato, oppure se – a seguito della richiesta – siano comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi per individuare e correggere l'errore materiale, in conformità con quanto previsto dal Bando-tipo ANAC 1/2023.

Per maggior informazioni si rimanda al testo del Parere ([clicca qui](#))

\*\*\* \*\*

### **MANUTENZIONE GALLERIE: L'ANAC FA CHIAREZZA SULLE CATEGORIE SOA**

Con la delibera n. 393 del 9 settembre 2025, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha delineato i confini applicativi delle categorie SOA in relazione agli interventi di manutenzione delle gallerie stradali.

In particolare, è stato richiesto di precisare la corretta individuazione della categoria di qualificazione da applicare agli interventi di manutenzione delle superfici interne delle gallerie, inizialmente ricondotti alla categoria OS10, relativa alla segnaletica stradale non luminosa.

La risposta dell'ANAC ha evidenziato che tali lavorazioni, pur avendo una finalità di miglioramento della visibilità interna e della sicurezza della circolazione, comportano l'impiego di mezzi tecnici speciali e si svolgono in sotterraneo; pertanto, rientrano nella categoria OG4 – “Opere d'arte nel sottosuolo” – e non possono essere inglobate nella segnaletica stradale non luminosa.

L'Autorità ha inoltre rilevato l'incompletezza dei requisiti speciali di partecipazione previsti dal bando, sottolineando che la sola categoria OS10 non è idonea a comprovare la

capacità tecnica necessaria per l'esecuzione dei lavori in questione. È stato altresì osservato che la documentazione di gara non stimava in modo chiaro l'incidenza delle diverse lavorazioni, rendendo difficoltosa la formulazione di offerte pienamente consapevoli.

ANAC ha quindi invitato l'amministrazione a rivedere, per il futuro, la definizione dei requisiti di qualificazione nelle procedure che includono opere di manutenzione ordinaria delle gallerie, al fine di garantire l'adeguata qualificazione degli operatori e la corretta applicazione del principio di concorrenza.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della Delibera ([clicca qui](#))

\*\*\* \*\*

### **PROCEDURE ORDINARIE PER APPALTI SOTTOSOGLIA: IL MIT CHIARISCE L'APPLICAZIONE DELLE GARANZIE PROVVISORIE**

Con il parere n. 3651 del 2 ottobre 2025, il MIT ha fornito chiarimenti in materia di garanzie per la partecipazione alle procedure di gara, con particolare riferimento all'applicazione della cauzione provvisoria nei casi in cui la stazione appaltante opti per una procedura ordinaria in luogo di una procedura negoziata per lavori di importo superiore a 150.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea.

In particolare, è stato richiesto se la scelta della procedura ordinaria comporti l'applicazione integrale delle norme previste per le gare sopra soglia, inclusa la garanzia provvisoria nella misura del 2%, oppure se, trattandosi comunque di appalto sottosoglia, continuino a trovare applicazione le disposizioni derogatorie di cui all'art. 53 del D.lgs. 36/2023.

La risposta del MIT ha evidenziato che, in base all'art. 48, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, ai contratti di importo inferiore alle soglie europee si applicano le norme del Codice salvo deroghe espressamente previste per i sottosoglia. Ne consegue che, anche qualora la stazione appaltante scelga di utilizzare una procedura ordinaria, continuano a valere le disposizioni speciali previste per gli appalti sottosoglia, comprese quelle relative alla cauzione provvisoria, che deroga alla disciplina ordinaria.

Il MIT ha richiamato, a supporto, la circolare n. 298/2023 e il parere n. 3138, ribadendo la possibilità di utilizzare le procedure ordinarie anche per contratti sottosoglia, senza che ciò comporti l'applicazione automatica della disciplina delle gare sopra soglia.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del Parere ([clicca qui](#))

\*\*\* \*\*

## Focus Giurisprudenza

### Consiglio di Stato, Sez. V, 30/09/2025, n. 7613

Con la sentenza n. 7613 del 30 settembre 2025, il Consiglio di Stato ha fornito chiarimenti sull'applicazione della disciplina dell'appalto integrato nell'ambito di contratti di *global service* aventi ad oggetto prestazioni miste di lavori e servizi.

La vicenda trae origine da una procedura ristretta per l'affidamento di un appalto misto di manutenzione e gestione di infrastrutture stradali, nella quale un operatore economico era stato escluso per avere indicato, ai fini del possesso dei requisiti di progettazione, un progettista esterno non facente parte del raggruppamento.

In primo grado il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo che la normativa vigente — segnatamente l'art. 59, comma 1-bis, del d.lgs. n. 50/2016 — non consentisse di estendere all'appalto *global service* la disciplina derogatoria prevista per l'appalto integrato, ove soltanto è ammessa l'indicazione del progettista esterno.

Il Consiglio di Stato ha confermato integralmente tale impostazione, chiarendo che il *global service* costituisce un contratto misto con finalità funzionale unitaria, volto a garantire la gestione complessiva di un servizio complesso, e non può essere assimilato all'appalto integrato. Di conseguenza, i requisiti per la progettazione devono essere posseduti direttamente dal concorrente o mediante forme ordinarie di avalimento, non potendo ricorrere alla semplice indicazione di un progettista esterno.

Il Collegio ha inoltre escluso la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, rilevando l'irrelevanza della questione comunitaria prospettata, poiché la normativa nazionale, correttamente interpretata, non si pone in contrasto con la Direttiva 2014/24/UE.

La decisione si inserisce nel solco dell'orientamento giurisprudenziale che riconosce al *global service* una natura autonoma rispetto all'appalto integrato, ribadendo la necessità che, anche nei contratti complessi, la responsabilità contrattuale resti in capo all'affidatario, a garanzia della certezza e dell'affidabilità dell'esecuzione.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#)

\*\*\* \*\*

**Consiglio di Stato, Sez. V, 30/09/2025, n. 7631**

Con la sentenza n. 7631 del 30 settembre 2025, il Consiglio di Stato ha chiarito la corretta interpretazione delle clausole limitative contenute negli avvisi esplorativi di indagine di mercato, in particolare riguardo al divieto di presentare più manifestazioni di interesse nell'ambito di procedure negoziate simultanee.

La vicenda trae origine da una procedura avviata per l'affidamento di lavori di manutenzione straordinaria finanziati con fondi del PNRR. Un operatore economico, escluso per aver presentato manifestazioni di interesse relative a più avvisi pubblicati contestualmente, aveva impugnato il provvedimento ritenendo illegittima la clausola che limitava la possibilità di partecipazione.

In primo grado, il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo che il divieto si riferisse unicamente alla singola procedura e non alle altre indagini di mercato parallele.

Il Consiglio di Stato, riformando la sentenza, ha invece precisato che la clausola in questione, pur redatta in modo non perfettamente chiaro, deve essere letta alla luce della ratio di garantire l'apertura del mercato e favorire la più ampia partecipazione di operatori diversi, evitando concentrazioni di incarichi in capo ai medesimi soggetti.

Ha quindi confermato la legittimità della clausola e respinto il ricorso originario.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#)